



## CORTE DEI CONTI

### **UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI E DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Al Ministero della transizione  
ecologica

Dipartimento per il personale, la  
natura, il territorio e il  
Mediterraneo (DiPENT)

Direzione Generale delle politiche  
per l'innovazione, il personale e la  
partecipazione (IPP)

e pc a: Ufficio Centrale di Bilancio  
presso il Ministero

Ufficio di Gabinetto

*LORO INDIRIZZO PEC*

**In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le  
osservazioni di questo Ufficio.**

II MAGISTRATO ISTRUTTORE  
Ugo MONTELLA  
(firmato digitalmente)

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
Franco MASSI  
(firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

**Oggetto: D.M. n. 277 del 31.12.2020 - Nomina della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC (Cdc: 34524 del 28.06.2021 - Silea 66743).**

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO:

Il provvedimento in oggetto concerne la nomina dei Commissari della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, stabilisce la durata del loro incarico e il relativo trattamento economico, nomina il Presidente e i componenti del Nucleo di Coordinamento e determina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione.

Al riguardo, si chiedono chiarimenti in ordine ai seguenti punti:

a) Carenza di un'adeguata motivazione relativamente alla scelta dei candidati anche in relazione al loro *curriculum vitae*.

Dal verbale della procedura di esame delle competenze professionali dei candidati, di cui alle riunioni del 20 febbraio 2020 e del 15 dicembre 2020, non si evince il percorso valutativo-selettivo scaturito dall'analisi dei *curricula* trasmessi dai candidati all'atto della presentazione della domanda. Inoltre, le schede valutative (tabelle) dei singoli candidati, allegate al verbale, non sempre sono comprensibili e risultano prive di una legenda esplicativa dei simboli utilizzati per spuntare i requisiti. A volte, non si comprende da quale fonte siano state reperite le informazioni contenute nelle schede valutative, dal momento che esse non sono presenti nei *curricula*, che dovrebbero, invece, costituire l'unica fonte da cui desumere le stesse. Spesso poi, a parità di condizioni (possedute o non), sono stati scelti dei candidati ed esclusi altri senza una adeguata motivazione comparativa.

Sul punto la giurisprudenza ha stabilito come: *“non sia conforme alle regole che impongono un obbligo di motivazione dei giudizi, rendere tali giudizi, individuali e collegiali, mediante l'indicazione dei criteri cui segue un “no” o un “sì” ovvero una espressione sintetica non in grado di*

*fare comprendere l'iter logico - giuridico seguito per pervenire a quella determinazione valutazione. Tale modo di esercitare le funzioni amministrative impedisce una adeguata difesa in giudizio della parte lesa ed un controllo effettivo in sede giurisdizionale". (cfr. **Consiglio di Stato, sez. VI, 28/01/2016, n. 337**).*

Difatti, *"l'obbligo di motivazione (il cui **vulnus** integra ormai una violazione di legge, ex art. 3 l. n. 241 del 1990) circa merito e attitudini deve dar conto delle ragioni che concretano l'accertamento della miglior capacità professionale tra i concorrenti e che razionalmente conducono a preferire uno rispetto agli altri. Tali consolidati principi non possono non avere applicazione anche nel caso qui in esame, dove l'importanza del posto a concorso, i profili di prim'ordine dei candidati in competizione e la rilevanza dei loro curricula pretendevano quanto mai l'attenta, accurata e completa ricognizione di tutti gli aspetti delle rispettive carriere, anche in comparazione, e un particolare onere di motivazione, puntuale ed analitico, tale da far emergere in modo quanto più dettagliato ed esauriente le oggettive ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro" ( il **Consiglio di Stato, sez. V, 11/05/2021, n. 3712** ha ribadito questo principio generale valevole per ogni procedimento selettivo espressione di un'attività amministrativa per poi applicarlo nel caso concreto della nomina dei Commissari Consiliari nel CSM).*

Inoltre, l'occasione è propizia per ribadire, come più volte sottolineato anche da parte della giurisprudenza contabile, l'essenzialità di un'adeguata e congrua motivazione, posto che la stessa costituisce diretta applicazione del principio costituzionale del giusto procedimento, ai sensi dell'articolo 97 Cost., per cui in carenza di un'idonea motivazione, il provvedimento si palesa contrario a legge per difetto di adeguata motivazione. L'obbligo di motivazione è, infatti, necessario per consentire il vaglio di legittimità sull'atto non solo in fase successiva all'intervenuta efficacia (o eventualmente in sede contenziosa), ma anche nella fase antecedente del controllo preventivo, atteso che il potere di controllo assegnato alla Corte dei conti sarebbe del tutto



CORTE DEI CONTI

svuotato di significato se non fosse consentito sindacare - sotto il profilo della conformità al quadro normativo di riferimento - il **percorso logico-giuridico che sorregge la scelta compiuta dall'Amministrazione.**

b) Mancato rispetto del requisito n. 4 previsto dall'Avviso pubblico prot. 4052 del 12.03.2019, pagina 2 - *"assenza di cause ostative: non possono presentare la manifestazione di interesse coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero **siano stati rinviati a giudizio per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, l'ambiente, il sentimento per gli animali e la salute pubblica, nonché coloro che non siano di condotta incensurabile, così come disciplinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160**"* - nel caso della nomina de ██████████ E█████ risulta destinatari● di una richiesta di rinvio a giudizio per i reati previsti e puniti dagli artt. 40 - 452 *quaterdecies* c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), art. 256, comma 3, dlgs. n. 152/2006 (Esercizio abusivo della discarica) e art. 323 c.p. L'udienza, fissata per il ██████████ è stata rinviata al ██████████ Sebbene non ancora disposto il rinvio a giudizio de█████ candidat● il provvedimento appare comunque carente di motivazione in ordine alla presenza della condotta incensurabile de█████ candidat● in considerazione della rilevanza dei reati per i quali è pendente il procedimento penale.

c) Mancanza di uno dei requisiti essenziali, ai fini della nomina a componente della Commissione IPPC, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione da parte de ██████████ come indicato a pag. 2 del verbale del 20.02.2020 (*"Il comitato istruttorio nell'esaminare le competenze professionali dei candidati prende in considerazione i seguenti requisiti e criteri di professionalità (...) **pubblicazione di studi, ricerche, saggi su riviste scientifiche accreditate in classe A da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - ANVUR nella propria area di attività**"*).



La valutazione operata dall'Amministrazione si è basata sul *curriculum*, allegato alla manifestazione di interesse inoltrata nel 2019, dal quale non risultava alcuna pubblicazione. Pertanto, nulla aggiunge né può costituire oggetto di valutazione la circostanza che il candidato abbia prodotto successivamente un curriculum aggiornato al 2021 nel quale risultano inserite alcune pubblicazioni, alcune con data antecedente alla candidatura ed una, addirittura, successiva.

A tal proposito si ribadisce che i requisiti devono necessariamente essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Si avverte che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti, fermo restando la possibilità dell'Amministrazione di ritirare l'atto.

